

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DELEGATA DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

del 13 aprile 2021

relativa al riconoscimento alla Norvegia dello status di indenne da malattia per quanto riguarda la *Brucella melitensis* nei piccoli ruminanti [2021/1331]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 3 del protocollo 1,

visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo I, parte 4.1, punto 2, dell'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»),

direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini («direttiva 91/68/CEE»)

come modificato e adattato all'accordo SEE dagli adattamenti specifici e dagli adattamenti settoriali di cui all'allegato I di tale accordo, dal punto 4, lettera d), del protocollo 1 dell'accordo SEE, e in particolare dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e dall'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 1, della direttiva 91/68/CEE,

considerando quanto segue:

Con lettera del 25 novembre 2020 (documento n. 1166399) l'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare («NFSA») ha chiesto all'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità») di riconoscere la Norvegia come ufficialmente indenne da *Brucella melitensis* nei piccoli ruminanti norvegesi («la richiesta»). La richiesta era accompagnata da una relazione dell'Istituto veterinario norvegese, volta a dimostrare l'indennità da *Brucella melitensis* negli ovini e nei caprini, conformemente ai requisiti della direttiva 91/68/CEE (documento n. 1166397).

Con e-mail del 18 dicembre 2020 (documento n. 1171269), l'Autorità ha chiesto all'NFSA ulteriori informazioni in merito alla base giuridica della richiesta.

Con lettera del 5 gennaio 2021 (documento n. 1171267) il ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione norvegese («il ministero») ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni formulata dall'Autorità allegando una lettera dell'NFSA del 21 dicembre 2020 (documento n. 1171265) in cui si specificava che la base giuridica della richiesta era l'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 1, lettera a), o in alternativa punto 1, lettere b) e c), della direttiva 91/68/CEE.

L'allegato A, capitolo I, parte II, punto 1, della direttiva 91/68/CEE stabilisce che può essere riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi uno Stato membro:

«a) in cui almeno il 99,8 % delle aziende ovine o caprine sono aziende ufficialmente indenni da brucellosi,

o

b) che rispetta le condizioni seguenti:

(i) la brucellosi ovina o caprina è una malattia che deve essere dichiarata obbligatoriamente da almeno cinque anni;

- (ii) nessun caso di brucellosi ovina o caprina è stato ufficialmente confermato da almeno cinque anni;
- (iii) la vaccinazione è proibita da almeno tre anni e
- c) per cui il rispetto di queste condizioni è stato constatato secondo la procedura prevista all'articolo 15 della presente direttiva;...»

L'Autorità, operando in stretta collaborazione con la Commissione europea, ha esaminato le informazioni comunicate dalla Norvegia e su tale base non è stata in grado di concludere che fossero rispettate le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 1, lettera a), della direttiva 91/68/CEE. L'Autorità ha pertanto verificato se fossero rispettate le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 1, lettera b), della direttiva 91/68/CEE.

Con lettera del 28 gennaio 2021 (documento n. 1172699) l'Autorità ha chiesto al ministero di confermare che in Norvegia la vaccinazione contro la brucellosi era proibita nei piccoli ruminanti da almeno tre anni.

Con lettera del 23 febbraio 2021 (documento n. 1182614) il ministero ha risposto alla richiesta di conferma dell'Autorità, allegando una lettera dell'NFSA (documento n. 1182612) in cui si confermava che in Norvegia la vaccinazione contro la brucellosi era proibita nei piccoli ruminanti da almeno tre anni.

L'Autorità, operando in stretta collaborazione con la Commissione europea, ha esaminato tutta la documentazione pertinente presentata dalla Norvegia, e alla luce di tali informazioni conclude che le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 1, lettera b), della direttiva 91/68/CEE, che devono essere soddisfatte per riconoscere la Norvegia come ufficialmente indenne dalla *Brucella melitensis* nei piccoli ruminanti norvegesi, sono effettivamente rispettate.

Con decisione delegata n. 20/21/COL (documento n. 1174462) l'Autorità ha debitamente trasmesso il progetto di decisione al comitato veterinario e fitosanitario EFTA («il comitato») conformemente all'articolo 15 e all'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 1, lettera c), della direttiva 91/68/CEE. Il comitato ha approvato il progetto di decisione. Il progetto di decisione è quindi conforme al parere del comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo status di indenne da malattia della Norvegia per quanto riguarda la *Brucella melitensis* nei piccoli ruminanti è riconosciuto.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Articolo 3

La Norvegia è destinataria della presente decisione.

Articolo 4

Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2021

Per l'Autorità di vigilanza EFTA, che agisce a norma della decisione delegata n. 130/20/COL,

Högni S. KRISTJÁNSSON
Membro del Collegio responsabile

Carsten ZATSCHLER
Controfirmatario in qualità di direttore
Affari giuridici e amministrativi